

**DECRETO LEGGE
N.22/2020**

Il 9 aprile è entrato in vigore il Decreto Legge n. 22 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Il Ministro dell'Istruzione con o una o più ordinanze può adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.

LA SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA

Scrutini in modalità telematica

In caso di **mancato rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 o per ragioni sanitarie non sia possibile svolgere esami in presenza**, è possibile effettuare la valutazione degli alunni, ivi compresi **gli scrutini finali, anche in modalità telematiche**.

Ammissione alla classe successiva e agli esami di I e II grado

Ammissione alla classe successiva

Tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva **anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**.

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale, **ai fini dell'ammissione dello studente alla classe successiva non tiene infatti conto:**

- Della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- Dei livelli di apprendimento raggiunti ovvero dall'**aver conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;**
- Del voto di comportamento **nel caso sia inferiore a 6/10;**
- Di eventuali sanzioni disciplinare (ove si disporrebbe l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

Nella **scuola di II grado** è possibile l'ammissione diretta alla classe successiva anche per gli studenti che hanno conseguito una o più insufficienze ("sospensione del giudizio"), in attesa dell'accertamento del recupero delle stesse **entro la fine dell'anno scolastico o comunque prima dell'inizio delle lezioni**.

È infatti possibile per tutti gli studenti il **recupero degli apprendimenti**, nel corso del prossimo anno scolastico (2020/21), a partire dal 1° settembre 2020.

Ammissione agli esami

Tutti gli studenti saranno ammessi agli esami.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, non tiene infatti conto:

- della frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato;
 - dello svolgimento delle **prove Invalsi**;
 - della sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
 - della sufficienza (6/10) nel comportamento.
- Nella scuola di **I grado**, per l'attribuzione del **voto di ammissione, espresso in decimi**, si deve tener conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione effettivamente svolta.
- Nella **scuola di II grado** non tiene conto dello svolgimento delle ore (nel triennio) di "alternanza scuola-lavoro", oggi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Svolgimento degli esami

Scuola di I grado

▪ Prove

- **Rientro a scuola entro il 18 maggio:** Esame svolto in presenza.
Eliminazione di una o più prove e rimodulando l'attribuzione del voto finale.

Saranno inoltre previste specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni.

- **Rientro a scuola dopo il 18 maggio o non rientro:** Gli studenti non svolgeranno l'esame.
Ci sarà direttamente l'attribuzione di un voto finale, da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato.

Attribuzione del voto finale e dell'elaborato: le modalità e i criteri saranno definiti dalla ordinanza.

Anche in questo caso, saranno previste specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni.

Scuola di II grado

▪ Commissioni

- **In caso di rientro a scuola entro il 18 maggio o di non rientro:** Sarà composta solo da docenti interni con il presidente esterno.

▪ Prove

- **Rientro a scuola entro il 18 maggio:** Esame svolto in presenza.
La seconda prova a carattere nazionale sarà sostituita da una prova predisposta dalla singola commissione di esame coerente con le attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico
- **Rientro a scuola dopo il 18 maggio o non rientro:** Esame non svolto in presenza.

Non ci saranno prove scritte ma un'unica prova consistente **un colloquio orale**. Del colloquio faranno parte anche le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ("alternanza scuola-lavoro") svolte fino alla sospensione delle attività.

Graduatorie di Istituto e Graduatorie ad Esaurimento

Graduatorie di istituto

Sono prorogate di un anno per cui la domanda di aggiornamento avverrà nel 2020/21 e le graduatorie avranno validità dal 2021/22.

Conseguimento del titolo di sostegno:

- **Chi consegnerà il titolo di sostegno ed è già presente nella II e III fascia di istituto:** potrà inserire il titolo di sostegno **entro il 31 agosto 2020** con apposita "finestra";
- **Chi consegnerà il titolo di sostegno e non è presente nelle attuali II e III fasce di istituto:** sarà prevista una fascia provinciale aggiuntiva che permetterà alle scuole di reclutare tali docenti prima di ricorrere ai docenti non in possesso del titolo di specializzazione.

Graduatorie ad Esaurimento

L'aggiornamento è anticipato all'a.s. 2020/21 e le graduatorie avranno efficacia dal 2021/22.

Didattica a distanza

In corrispondenza del periodo della sospensione delle attività il **personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza**.

Concorsi scuola

Il Ministero può bandire i concorsi anche durante lo stato di emergenza, rinviando l'espletamento delle prove (al momento) a data da destinarsi.

Il **CSPI** può rendere il proprio parere nel termine di **sette giorni** dalla richiesta da parte del Ministero dell'istruzione. **Decorsi i sette giorni, si potrà prescindere dal parere**.

Per quanto riguarda i provvedimenti già trasmessi – quelli relativi ai concorsi scuola per infanzia primaria e secondaria straordinario per il ruolo e ordinario – , il termine dei sette giorni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto scuola, sempre che non sia scaduto il termine per renderlo (i 45 giorni di tempo previsti).

Viaggi di istruzione e gite scolastiche

Sono **sospese** tutte le uscite didattiche e i viaggi, le iniziative di scambio o gemellaggio programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado **anche se si dovesse tornare a scuola**.

Libri di testo

È prevista l'eventuale conferma dei libri adottati per il corrente anno scolastico nel caso non si dovesse rientrare a scuola entro il 18 maggio.